



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Bilancio  
e Contratti

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO**

**Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione per la fornitura, installazione e messa in funzione di n. 1 Sistema di spettrometria con tecnologia MALDI per analisi di imaging tissutale nell'ambito del Progetto “*Dipartimenti di Eccellenza 2023-27 DIORAMA*” presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università degli Studi di Torino.**

**CUP: D83C22002320001 – CUP D83C23001670005**



### **Art. 1 – Premessa**

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto (di seguito "CSA") relativo all'attuazione del Progetto *"Dipartimenti di Eccellenza 2023-27 DIORAMA - Dinamiche evolutive in campioni vitali di pazienti Oncologici per Ricerche Avanzate sui Meccanismi di progressione metastatica e di resistenza alle terapie Antineoplastiche"* (codice UGOV progetto: ECCELLENZA 2327\_D213 – CUP D83C22002320001 e codice UGOV progetto: BUSF\_RILO\_23\_02 RILO 2023 accantonamento per cofinanziamento CUP D83C23001670005).

### **Art. 2 – Suddivisione in lotti e oggetto dell'appalto**

L'Appalto è costituito da un unico ed indivisibile lotto ai sensi dell'art. 58 del Codice, in considerazione della natura dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto e della necessità di assicurarne il corretto funzionamento, secondo quanto previsto nel Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento di Oncologia n. 29 del 26/04/2024.

La fornitura ha pertanto ad oggetto:

1. La fornitura di n. 1 Sistema di spettrometria con tecnologia MALDI per analisi di imaging tissutale presso il Dipartimento di Oncologia - AOU San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano (TO), funzionale all'attività di ricerca relativa al Progetto sopra citato;
2. l'imballaggio, il trasporto, la consegna, la posa in opera dell'apparecchiatura;
3. l'espletamento di attività propedeutiche alla verifica di conformità della apparecchiatura;
4. il *training* di formazione da svolgersi con le modalità di cui al successivo art. 11;
5. garanzia Full Risk per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla positiva verifica di conformità di cui al successivo art. 10.

### **Art. 3 - Importo e finanziamento dell'appalto**

L'importo totale dell'appalto è fissato in euro 700.000,00 (euro settecentomila/00), di cui € 850,00 (ottocentocinquanta/00) a titolo di oneri per la sicurezza da rischi d'interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

I costi della manodopera sono stimati in € 1.400,00 (euro millequattrocento/00).

Sono a carico dell'Operatore economico:

- Garanzia full risk di cui all'art. 10 del presente C.S.A.;
  - Ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio (allacciamenti compresi), nonché di qualsiasi altra spesa relativa alla fornitura.
- L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore sull'importo a base di gara. al netto degli oneri della sicurezza da



interferenza pari ad € 850,00.

Il prezzo offerto non potrà essere oggetto di variazione per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

L'appalto è finanziato nell'ambito del Progetto "*DIORAMA - Dipartimenti di Eccellenza 2023-27*" (codice UGOV progetto: ECCELLENZA2327\_D213 - CUP D83C22002320001 e codice UGOV progetto: BUSF\_RILO\_23\_02 RILO 2023 accantonamento per cofinanziamento CUP D83C23001670005) come indicato nel Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento di Oncologia n. 29 del 26/04/2024.

#### **Art. 4 - Durata dell'appalto e termine di consegna dell'apparecchiatura**

La strumentazione dovrà essere consegnata ed installata alla presenza del personale di Ateneo, presso i locali di cui all'art. 5, al massimo entro 180 giorni dall'avvio dell'esecuzione della fornitura - anche in via d'urgenza - come risultante da relativo verbale; in ogni caso la verifica di conformità delle stesse dovrà concludersi entro 15 giorni dalla consegna.

È consentito l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9.

Decorso il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva di procedere al computo dei ritardi ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 17 del C.S.A..

L'attività di consegna dell'apparecchiatura s'intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e asporto dell'imballaggio.

Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

L'Aggiudicatario dovrà altresì consegnare, senza aver diritto ad un ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonei a fornire indicazioni circa l'utilizzo, il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



### **Art. 5 - Luogo di consegna dell'apparecchiatura**

La fornitura di n. 1 Sistema di spettrometria con tecnologia MALDI per analisi di imaging tissutale dovrà essere consegnata ed installata presso il Dipartimento di Oncologia - AOU San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano (TO).

### **Art. 6 - Caratteristiche tecniche della fornitura**

Le caratteristiche tecniche della fornitura si classificano in minime e premianti.

Le caratteristiche tecniche MINIME, così come definite e indicate nel presente CSA, devono essere necessariamente possedute dalla fornitura offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e All. II.5 del Codice.

A tal fine, l'operatore dovrà indicare nell'Offerta Tecnica le caratteristiche tecniche MINIME indicate nel presente CSA.

1) Sorgente ionica MALDI, specificatamente:

- Sorgente MALDI gridless in grado di massimizzare la trasmissione di ioni e la sensibilità analitica;

2) Laser che risponda a questi requisiti:

- Profilo del fascio laser modulato per massimizzare la sensibilità di acquisizione;
- Possibilità di diversi schemi di messa a fuoco del laser ottenendo una copertura completa dei pixel di diverse dimensioni;
- Diametro del fascio laser riducibile fino a 10  $\mu\text{m}$ ;
- Presenza di attenuatore a potenza variabile;
- Laser a stato solido con energia dell'impulso laser  $\geq 100 \mu\text{J}$ ;
- Numero garantito di shot laser non inferiore a 8 miliardi;

3) Modalità di acquisizione dell'immagine:

- Movimento bidimensionale del campione;
- Acquisizione rapida dei dati fino a 50 pixel quadrati/secondo;

4) Tecnologia di estrazione ionica pulsata per ottenere un'elevata accuratezza di massa e spettri di su un intervallo di massa esteso

5) Funzionamento e pulizia dello strumento:

- garanzia di funzionamento continuativo (7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno);
- sistema di pulizia con accesso diretto alla pila di lenti rimovibile e autoallineante;

6) Specifiche di Performance:

- Range lineare fino a 300 kDa;
- Alta risoluzione di massa (range: 15000-40000 FWHM in modalità reflectron) per un range di massa esteso (900-4500 Da);



- Accuratezza in modalità reflectron:  $\leq 5$  ppm con calibrazione interna;
- 10 bit digitizer per alta risoluzione e range dinamico;
- Tubo di volo “effettivo” in modalità reflectron  $> 300$  cm;

7) Caratteristiche dello strumento:

- Peso massimo non superiore a 380 kg;
- Sistema di vuoto avanzato con pompa turbomolecolare accoppiata a una pompa di pre-vuoto;

8) Caratteristiche del software:

- software che permetta sia analisi statistiche che correlazioni con analisi istologiche, nello specifico:

a) possibilità di effettuare analisi univariate (con outputs quali: intensità media, deviazione standard, analisi ROC, Hypothesis test, analisi di co-localizzazione di ioni di interesse);

b) moduli di supporto per la sovrapposizione dei dati di imaging generati con le immagini istologiche:

- software che supporti l'analisi di dataset multipli e coorti ampie di pazienti;
- possibilità di effettuare analisi non supervisionate (con outputs quali: segmentazione spaziale, component analysis);
- sistemi di calcolo classificatori basati su dataset di training, con conseguente classificazione accurata di campioni ignoti.

Lo strumento offerto e consegnato deve essere nuovo di fabbrica e di recente produzione in ogni sua parte e/o componente. Non potranno essere offerti in gara strumenti usati, anche in condizioni “refurbished” o ex-demo.

Lo strumento deve essere esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione e la lavorazione dello stesso, devono essere perfettamente funzionanti nonché esenti da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

Lo strumento deve inoltre essere corredato da un manuale utente aggiornato per l'utilizzo dell'apparecchiatura e dalla scheda di installazione.

**Art. 7 - Modalità di affidamento dell'appalto e valutazione delle offerte**

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 110 del Codice, secondo i seguenti punteggi:



**Tabella 1 – Criteri di aggiudicazione**

Criterio di aggiudicazione	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri elencati al punto 18 del Disciplinare di gara. L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica sarà effettuata prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, come previsto al punto 18 del Disciplinare di gara.

**Art. 8 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto**

Nel presentare l'offerta il concorrente dichiara di avere esaminato tutta la documentazione d'appalto e di aver valutato gli oneri incidenti sull'andamento e sul costo della fornitura.

Stante quanto sopra il concorrente dichiara di:

- a) avere preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari idonee ad influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura;
- b) aver giudicato realizzabili la fornitura dell'apparecchiatura e l'attività di installazione (allacciamenti compresi);
- c) aver reputato congrui e remunerativi i prezzi nel loro complesso oltre che tali da consentire la sostenibilità dell'offerta;
- d) aver effettuato una verifica sulla disponibilità della manodopera e dell'apparecchiatura adeguata alla fornitura;
- e) essere a conoscenza delle finalità che l'Ente Appaltante intende perseguire con l'esecuzione della fornitura e delle facoltà che si riserva di esercitare in caso di ritardo nell'esecuzione addebitabile alla negligenza dell'Operatore economico.

L'Operatore Economico non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della fornitura la mancata conoscenza delle condizioni d'appalto o la sopravvenienza di elementi ulteriori, fatte esclusivamente salve le cause di forza maggiore.



### **Art. 9 - Obblighi e oneri a carico dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare le caratteristiche tecniche minime e le disposizioni previste dal presente C.S.A., ivi espressamente incluse quelle di cui all'art. 6, nonché le condizioni offerte in sede di gara.

Sono a completo carico dell'Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Università:

- a) il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- b) tutte le spese e gli oneri attinenti alla garanzia e al corso di formazione *in loco* e presso la sede aziendale a favore del personale dell'Università;
- c) l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- d) tutte le spese e gli oneri alla fornitura oggetto di appalto.

### **Art. 10 - Garanzia full risk**

Nell'offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti della cosa venduta (art. 1490 cod. civ.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 cod. civ.) e di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) con validità di 12 (dodici) mesi – o maggior termine offerto dall'Aggiudicatario - a decorrere dalla data di positiva verifica di conformità. Durante tale periodo l'Aggiudicatario, mediante l'ausilio di propri tecnici specializzati e senza aver diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, assicura:

- a) il supporto tecnico necessario ai fini del corretto funzionamento dell'apparecchiatura;
- b) la fornitura di tutti i materiali di ricambio necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione;
- c) la sostituzione dell'apparecchiatura qualora necessaria o opportuna.

L'Università avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi – o maggior termine offerto dall'Aggiudicatario – a partire dalla data di verifica positiva di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell'apparecchiatura medesima. L'Aggiudicatario non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da fatto verificatosi successivamente alla consegna e non dipenda da un vizio o difetto di produzione. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali, l'assenza di caratteristiche tecniche minime devono essere contestati per iscritto entro il termine di decadenza di 30 giorni lavorativi dalla relativa scoperta.



### **Art. 11 – Formazione del personale utilizzatore dell'Università**

L'Aggiudicatario dovrà organizzare almeno un modulo di n. 4 giornate di formazione *in loco* presso l'Università, in favore di n. 5 (cinque) addetti utilizzatori dell'Università nonché un modulo di n. 5 (cinque) giornate di formazione presso il Centro Demo della propria casa madre, tenuti gratuitamente su richiesta degli utilizzatori per un numero massimo di 5 (cinque) addetti utilizzatori dell'Università.

Il corso dovrà essere svolto da personale qualificato individuato dall'Aggiudicatario.

Le giornate di formazione dovranno essere finalizzate a consentire l'utilizzazione della strumentazione da parte dei futuri utilizzatori; in particolare, il corso dovrà essere idoneo ad istruire il personale all'uso dello strumento e dovrà sviluppare le problematiche che possano verificarsi nel corso dell'utilizzo, comprese le tematiche inerenti la sicurezza dell'utilizzatore.

Le giornate di formazione presso l'Università di Torino dovranno essere effettuate entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità e comunque le date dovranno essere preventivamente concordate con il personale dell'Università (RUP e DEC).

Le giornate di formazione presso la sede aziendale dovranno svolgersi entro 120 (centoventi) giorni lavorativi a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità e comunque le date dovranno essere preventivamente concordate con il personale dell'Università (RUP e DEC).

I contenuti della formazione dovranno essere modificabili, secondo le esigenze e le richieste dell'Università stessa. Si prevede un momento di formazione teorica, la cui erogazione può anche essere online, e un momento di formazione pratica con gli utenti che deve essere necessariamente effettuato in presenza con la macchina in funzione.

### **Art. 12 - Referente del contratto**

L'Aggiudicatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Università possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Prima dell'avvio della fornitura, l'Aggiudicatario comunicherà per iscritto, al Responsabile Unico del Progetto "di seguito RUP", il nominativo del Referente del contratto al quale rivolgersi per qualsiasi comunicazione.

Detto Referente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'Appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali per conto dell'Aggiudicatario.





Il Referente del contratto deve conoscere la lingua italiana ed essere reperibile almeno via posta elettronica.

L'eventuale nomina di un nuovo Referente, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata per iscritto al Committente con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento. Detta nuova nomina non richiederà una modifica contrattuale.

### **Art. 13 - Verifica di conformità**

Al termine delle operazioni di consegna ed installazione l'Operatore economico dovrà procedere, in contraddittorio con l'Università, alle operazioni di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Tale verifica, che dovrà concludersi entro il termine di cui al precedente art. 4 (salvo diverso accordo con l'Università), consisterà in prove funzionali stabilite nel manuale tecnico del fornitore, con prove di funzionamento dell'apparecchiatura mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico dell'Operatore economico.

In sede di verifica di conformità l'Aggiudicatario dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione delle parti strutturali e le dichiarazioni di conformità attestanti l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza.

Detto Operatore economico dovrà poi procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità; tutti gli oneri sostenuti per tale fase saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Delle sopra descritte operazioni verrà redatto apposito verbale di verifica di conformità.

In caso di esito positivo la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

L'esito positivo della verifica di conformità non esonera comunque l'Operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica e siano stati successivamente accertati.

Qualora l'apparecchiatura non superi le prescritte prove, queste ultime saranno ripetute nelle stesse condizioni e modalità in cui sono state eseguite le prime, con eventuali oneri a carico dell'Aggiudicatario fino alla loro conclusione.

Nel caso in cui il secondo tentativo di verifica della conformità non abbia sortito esito positivo, l'Operatore economico, a proprio carico, dovrà ritirare l'apparecchiatura e provvedere alla sostituzione della stessa entro 30 giorni dal secondo tentativo, salva l'applicazione delle penali previste all'art. 17 del C.S.A..

A seguito del secondo esito negativo della verifica di conformità, l'Università ha diritto di



risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 14 - Assicurazione contro i danni a persone e cose**

L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Università per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, per danni fisici o materiali, per malfunzionamento dell'apparecchiatura e per errori professionali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa è responsabile per danni derivanti all'Ente e a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

È fatto dunque obbligo all'impresa di mantenere l'Ente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'impresa l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre all'Ente in originale, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva:

**a. Copertura assicurativa della Responsabilità civile per i danni fisici e materiali cagionati a terzi (R.C.T.)** durante il predetto servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione; tale copertura deve avere le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve menzionare puntualmente tutte le attività, svolte anche avvalendosi di terzi, e le incombenze a carico dell'impresa derivanti dal capitolato tecnico, nulla escluso né eccettuato;
- massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro;
- nel novero degli "Assicurati" dev'essere ricompresa, oltre all'impresa, l'Università;
- la polizza deve includere le seguenti estensioni e condizioni:
  - i. primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio da chiunque stipulate;
  - ii. responsabilità civile da inquinamento accidentale, con limite di risarcimento non inferiore a € 250.000 per sinistro;
  - iii. responsabilità civile per danni da incendio, con limite non inferiore a € 1.000.000 per sinistro;
  - iv. danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
  - v. danni arrecati a terzi (inclusa Università, suoi amministratori e dipendenti) da dipendenti, da soci, da parasubordinati, da collaboratori e/o da altre persone – anche



non in rapporto di dipendenza con l'impresa - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;

vi. responsabilità per cose in consegna e custodia

11

**b. Copertura assicurativa della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.),** ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e del Codice Civile, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve menzionare puntualmente tutte le attività, svolte anche avvalendosi di terzi, e le incombenze a carico dell'impresa derivanti dal capitolato tecnico, nulla escluso né eccettuato;
- il massimale deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'impresa, con un massimale per prestatore di lavoro o soggetto a esso assimilabile non inferiore a € 1.500.000 ed un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00;
- rivalsa INAIL, INPS e altri enti socio-sanitari;
- malattie professionali degli assicurati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro 12 mesi (o periodo più ampio) dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza medesima. Le coperture di cui ai punti che precedono dovranno essere mantenute in vigore fino al termine del servizio.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'impresa.

### **Art. 15 - Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo offerto si intende al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.

Le Amministrazioni, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, commi 629-932, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), sono assoggettate al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "*Split Payment*".

Si applicheranno le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo espletamento con esito positivo della verifica di conformità dell'apparecchiatura risultante dal relativo verbale, ai sensi del precedente art.

13.

Detta fattura dovrà essere intestata a:



Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Oncologia  
Partita IVA: 02099550010  
Codice Fiscale: 80088230018  
Codice IPA: J6ONGL

Il pagamento sarà effettuato a favore dell'Aggiudicatario mediante versamento sul conto corrente dedicato al contratto, indicato in sede di aggiudicazione, sul quale saranno legittimati ad operare il/i soggetto/i del pari indicato/i.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche relative ai dati di cui sopra entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica.

Modificazioni o revoche dei predetti dati che non siano state comunicate all'Università con mezzi idonei esonerano quest'ultima da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato versamento dei pagamenti di cui sopra.

L'università procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Aggiudicatario in corso di validità e previa verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e s.m.i., introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, e relativo regolamento attuativo, D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di acquisizione di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario, l'Università tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Nel caso di Operatore Economico estero quest'ultimo, in sostituzione del DURC, è tenuto a trasmettere all'Università i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, per gli Operatori Economici dell'Unione Europea costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata.

Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria, una amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.



Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi; in tal caso l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti o il riconoscimento di interessi maturati per la trattenuta operata sui pagamenti.

L'anticipazione dell'importo contrattuale non è consentita, in conformità all'art. 125 del Codice e dell'art. 33 dell'All. II.14.

#### **Art. 16 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva**

Così come previsto dall'art. 106 del Codice il concorrente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, salvo quanto previsto al comma 8 del predetto articolo e precisamente pari a € 700.000,00 (euro settecentomila/00).

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Tale cauzione dovrà essere costituita secondo una delle modalità previste dall'art. 106 commi 2 e 3 del Codice, e qualora si tratti di fideiussione questa dovrà essere conforme al vigente schema tipo approvato con Decreto del 16 settembre 2022, n. 193; inoltre dovrà avere tutte le caratteristiche previste dall'art. 106, commi 4 e 5 del Codice.

In conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice, l'Aggiudicatario sarà altresì tenuto a costituire, una garanzia definitiva.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal loro inadempimento.

L'Aggiudicatario sarà poi tenuto a reintegrare la garanzia di cui l'Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia agli artt. 106 e 117 del Codice.

#### **Art. 17 - Inadempienze contrattuali e penali**

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicatario, l'apparecchiatura non venga consegnata nel rispetto del termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dall'avvio dell'esecuzione della stessa, l'Università per il tramite del RUP, applicherà una penale pari all'1‰ del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo.

La medesima penale verrà altresì applicata per ogni giorno di ritardo:

- a) rispetto al termine di cui al precedente art. 4, fissato per la conclusione della verifica di conformità dell'apparecchiatura, che sia addebitabile all'Operatore Economico;
- b) rispetto agli ulteriori termini eventualmente previsti in fase esecutiva;
- c) rispetto alla data di richiesta da parte della Stazione Appaltante di ritirare



l'apparecchiatura che non abbia superato, in tutto o in parte, con esito positivo il secondo tentativo di verifica di conformità, sostituendola con altra conforme.

Dette penali non potranno essere applicate qualora il ritardo sia addebitabile a cause non imputabili all'Aggiudicatario e non potranno in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, trovando in caso contrario applicazione le procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del C.S.A..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (a mezzo pec), verso cui l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Università potrà procedere all'applicazione delle sopra citate penali, le quali verranno detratte dall'importo fatturato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dal dovere di effettuare l'intervento a regola d'arte, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ateneo.

L'Università potrà in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 18 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e in conformità a quanto dettato dall'art. 119 del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

### **Art. 19 - Risoluzione, recesso e procedure fallimentari**

In caso di grave inadempimento dell'Aggiudicatario alle obbligazioni contrattuali, l'Università assegnerà allo stesso, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, un termine per l'adempimento non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nei casi di risoluzione del contratto la decisione assunta dall'Università sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, l'applicazione della eventuale penale prevista e comunque il risarcimento di tutti i danni conseguenti.

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dal contratto di cui all'art. 123 del Codice in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni e dietro il pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo dell'importo relativo a quelle non eseguite.

Per quanto qui non ulteriormente disciplinato devono intendersi richiamati gli artt. 122 e 123 del Codice.



Nei casi di cui all'art. 124 del Codice, troverà applicazione quanto previsto nel medesimo articolo\ del Codice.

### **Art. 20 - Cessione del contratto e dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12 e All. II. 14 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

### **Art. 21 - Interpretazione del contratto**

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dalle disposizioni del presente C.S.A.;
- dalla normativa nazionale e comunitaria dettata in materia di appalti pubblici ed in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023;
- dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dalle disposizioni del Codice Civile per quanto compatibile;
- dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato");
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. 3106 del 26/09/2017.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto ed in osservanza degli artt. da 1362 a 1369 cod. civ.

### **Art. 22 - Foro competente**

Per la definizione delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino. È inoltre esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

L'Operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione della fornitura oggetto del C.S.A. e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza.

Le notizie relative all'Università non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati.





I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali secondo l’informativa allegata al Disciplinare.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8, Torino.

Il Responsabile interno del trattamento è la Dirigente della Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, in riferimento alla fase di gara; per la fase esecutiva il Responsabile interno del trattamento è il Prof. Federico Bussolino, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Università.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà (rpd@unito.it).

L’Aggiudicatario potrà essere nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali con apposita nomina, in conformità al modello di cui all’All. 2 del presente CSA, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, qualora, in relazione ai servizi forniti al Titolare del trattamento dei dati personali, emergano specifiche attività di trattamento dei dati personali svolte per conto dell’Università di Torino.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario, svolgerà le attività affidate in qualità di Responsabile Esterno del trattamento, si impegnerà altresì a trattare i dati personali di cui i suoi autorizzati verranno a conoscenza durante tali attività, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Titolare nell’atto di nomina come Responsabile esterno del trattamento. L’Aggiudicatario si impegnerà inoltre ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell’esecuzione del contratto e a non far uso, né direttamente né indirettamente, delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza.

Le notizie relative all’Università non dovranno essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate a fini diversi da quelli ivi contemplati.

### **Art. 25 – Sicurezza**

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, al C.S.A. è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI), contenente l’indicazione delle misure necessarie per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze (All. 1).

### **Art. 26 - Responsabile Unico del Progetto**

Ai sensi dell’art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto è la Prof.ssa Chiara





**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Riganti, nominato con Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti n. 2578 del 19.04.2024.

La Direttrice dell'Esecuzione del Contratto, Prof.ssa Tiziana Crepaldi, sarà nominata con apposito Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti; ad essa saranno affidati i compiti di cui agli artt. 114, 115 e all'All. II.14 del Codice.

17

Il Direttore del Dipartimento di Oncologia

Prof. Federico Bussolino

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)*

Il Responsabile scientifico e Responsabile Unico di Progetto

Prof.ssa Chiara Riganti

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)*

Allegati:

All. 1 – DUVRI

All. 2 – Bozza Nomina Responsabile esterno trattamento dati personali